

Pieve di Soligo, 22/03/2022

Informativa n. 8

OGGETTO: cessione di prodotti agricoli e alimentari¹, nuovi obblighi contrattuali²; decreto legislativo n. 198/2021 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30/11/2021).

Il Decreto Legislativo in oggetto (in attuazione della Direttiva (UE) 2019/633) mira a tutelare le filiere agricole, dalle pratiche commerciali sleali e, seppur abrogando il vecchio art. 62 c. 1 del D.L. 1/2012, ne recepisce comunque, in buona parte, quanto già dallo stesso era disposto ed introduce alcune importanti novità.

I contratti in oggetto, che devono riguardare la cessione di prodotti agricoli ed alimentari eseguita da fornitori³ che siano stabiliti nel territorio nazionale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta prima della consegna dei prodotti ceduti⁴; l'obbligo di forma scritta non riguarda le cessioni:

- effettuate nei confronti del consumatore finale (cosiddette cessioni B2C);
- **con la contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito⁵**;
- di prodotti da parte di imprenditori agricoli e ittici a cooperative o organizzazioni di produttori di cui sono soci (conferimenti).

I contratti si devono ispirare a principi di trasparenza, correttezza e proporzionalità ed in essi dovranno essere espressamente indicati i seguenti elementi:

- a) la durata del contratto, che deve tener conto della stagionalità delle produzioni;
- b) quantità e caratteristiche del prodotto venduto;
- c) prezzo di cessione (che deve essere fisso o determinabile sulla base di criteri stabiliti nel contratto stesso);
- d) modalità di consegna;
- e) modalità di pagamento.

In alternativa, l'obbligo della forma scritta può essere assolto con le seguenti forme equipollenti:

- documenti di trasporto o di consegna
- fatture
- ordini di acquisto con i quali l'acquirente commissiona la consegna dei prodotti

a condizione che gli elementi contrattuali obbligatori, come sopra individuati, siano concordati tra acquirente e fornitore mediante un accordo quadro⁶.

¹ I prodotti agricoli ed alimentari, sono quelli elencati nell'allegato I del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e quelli non elencati in tale allegato, ma trasformati per uso alimentare a partire dai prodotti elencati in tale allegato; si riporta nell'allegato 1 in fondo a questa informativa, l'elenco di tali prodotti

² Le nuove disposizioni, sono in vigore dal 15 dicembre 2021 e si applicano ai contratti conclusi successivamente a tale data; per i contratti in corso di esecuzione viene prevista la possibilità di renderli conformi alle previsioni del nuovo Decreto, entro il 14 giugno 2022, cioè entro sei mesi dalla sua entrata in vigore.

³ L'art. 2 del nuovo decreto definisce così la figura del "fornitore": "qualsiasi produttore agricolo o persona fisica o giuridica che vende prodotti agricoli e alimentari, ivi incluso un gruppo di tali produttori agricoli o un gruppo di tali persone fisiche e giuridiche, come le organizzazioni di produttori, le società cooperative, le organizzazioni di fornitori e le associazioni di tali organizzazioni"

⁴ Va ricondotto all'obbligo contrattuale in forma scritta, anche la vendita "a corpo e non a misura", cosiddetta "in blocco" o "sulla pianta", con cui l'acquirente corrisponde un prezzo per raccogliere i prodotti senza garanzia di quantitativo. Si tratta di una pratica commerciale attraverso cui un soggetto terzo paga un corrispettivo al produttore agricolo per effettuare la raccolta del prodotto.

⁵ Sarebbe consigliabile quindi (sempre se ciò sia possibile), al fine di evitare di sottoscrivere svariati contratti scritti, effettuare il pagamento alla consegna dei beni

⁶ L'"accordo quadro" è il contratto quadro, l'accordo quadro o il contratto di base, conclusi anche a livello di centrali di acquisto, aventi ad oggetto la disciplina dei conseguenti contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, tra cui le condizioni di compravendita, le caratteristiche dei prodotti, il listino prezzi, le prestazioni di servizi e le loro eventuali rideterminazioni

La durata contrattuale minima è di 12 mesi, fatte salve deroghe motivate, tra cui la stagionalità delle produzioni, che vanno comunque concordate tra le parti. Nell'ipotesi in cui il contratto abbia una durata inferiore a quella minima, all'infuori delle deroghe motivate succitate, essa si considera comunque pari a dodici mesi. Tale obbligo di durata minima non si applica ai contratti di cessione nei quali la parte acquirente eserciti l'attività di somministrazione di alimenti e bevande in un pubblico esercizio.

Termini di pagamento:

il pagamento deve avvenire entro trenta giorni se si tratta di prodotti deperibili⁷, ovvero entro sessanta giorni se non deperibili⁸, con le seguenti differenze di computo delle scadenze di pagamento:

- nell'ipotesi di contratti di cessione con consegna pattuita su base non periodica, i predetti termini si calcolano dalla data di consegna ovvero, se successiva, dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere.
- in caso invece di contratti di cessione con consegna pattuita su base periodica, i predetti termini si calcolano dal termine del periodo di consegna in cui le consegne sono state effettuate o, se successivo, dalla data in cui è stabilito l'importo da corrispondere per il periodo di consegna predetto.

In caso di mancato rispetto dei termini di pagamento, sono dovuti al creditore gli interessi di mora che decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine, maggiorati di ulteriori quattro punti percentuali.⁹

Sono vietate le seguenti pratiche commerciali sleali¹⁰:

- a) l'annullamento, da parte dell'acquirente, di ordini di prodotti agricoli e alimentari deperibili con un preavviso inferiore a 30 giorni
- b) la modifica unilaterale, da parte dell'acquirente o del fornitore, delle condizioni di un contratto di cessione di prodotti agricoli e alimentari relative alla frequenza, al metodo, al luogo, ai tempi o al volume della fornitura o della consegna dei prodotti, alle norme di qualità, ai termini di pagamento o ai prezzi oppure relative alla prestazione di servizi accessori rispetto alla cessione dei prodotti
- c) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di pagamenti che non sono connessi alla vendita dei prodotti agricoli e alimentari
- d) l'inserimento, da parte dell'acquirente, di clausole contrattuali che obbligano il fornitore a farsi carico dei costi per il deterioramento o la perdita di prodotti agricoli e alimentari che si verificano presso i locali dell'acquirente o comunque dopo che tali prodotti siano stati consegnati, purché tale deterioramento o perdita non siano stati causati da negligenza o colpa del fornitore
- e) il rifiuto, da parte dell'acquirente o del fornitore, di confermare per iscritto le condizioni di un contratto di cessione in essere tra l'acquirente medesimo ed il fornitore
- f) l'acquisizione, l'utilizzo o la divulgazione illecita, da parte dell'acquirente o da parte di soggetti facenti parte della medesima centrale o del medesimo gruppo d'acquisto dell'acquirente, di segreti commerciali del fornitore
- g) la minaccia di mettere in atto o la messa in atto, da parte dell'acquirente, di ritorsioni commerciali nei confronti del fornitore
- h) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, del risarcimento del costo sostenuto per esaminare i

⁷ Si definiscono “deperibili” i prodotti agricoli e alimentari che per loro natura o nella fase della loro trasformazione, potrebbero diventare inadatti alla vendita entro 30 giorni dalla raccolta, produzione o trasformazione

⁸ Viene dunque abrogato il precedente termine di “30 giorni fine mese data ricevimento fattura”

⁹ La disciplina sui termini di pagamento come sopra descritta, non si applica ai contratti:

- stipulati con le amministrazioni pubbliche del settore scolastico o sanitario;
- riguardanti la cessione tra fornitori di uve o mosto, per la produzione di vino, ed i loro acquirenti diretti:
 - a) se sono previsti termini di pagamento diversi nei contratti tipo vincolanti ai sensi dell'articolo 164 del Regolamento n. 1308/2013 prima del 01/01/2019 e la cui applicazione sia stata rinnovata a decorrere da tale data senza modificare sostanzialmente i termini di pagamento a danno dei fornitori di uve o mosto;
 - b) oppure se i contratti di cessione delle uve o del mosto hanno durata pluriennale o diventeranno di durata pluriennale

¹⁰ Nell'allegato 2 in fondo a questa informativa, si riporta un elenco di ulteriori pratiche sleali non permesse ed aggiuntive a quelle qui elencate

reclami dei clienti relativi alla vendita dei prodotti del fornitore, benché non risultino negligenze o colpe da parte di quest'ultimo.

Sono inoltre vietate le seguenti pratiche commerciali, salvo che esse siano state precedentemente concordate da fornitore e acquirente, nel contratto di cessione, nell'accordo quadro ovvero in un altro accordo successivo, in termini chiari ed univoci:

- a) la restituzione, da parte dell'acquirente al fornitore, di prodotti agricoli e alimentari rimasti invenduti, senza corrispondere alcun pagamento per tali prodotti invenduti o per il loro smaltimento;
- b) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di un pagamento come condizione per l'immagazzinamento, l'esposizione, l'inserimento in listino dei suoi prodotti, o per la messa in commercio degli stessi;
- c) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico, in tutto o in parte, del costo degli sconti sui prodotti venduti dall'acquirente come parte di una promozione, a meno che, prima di una promozione avviata dall'acquirente, quest'ultimo ne specifichi il periodo e indichi la quantità prevista dei prodotti agricoli e alimentari da ordinare a prezzo scontato;
- d) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi della pubblicità e di marketing, effettuata dall'acquirente, dei prodotti agricoli e alimentari;
- e) la richiesta al fornitore, da parte dell'acquirente, di farsi carico dei costi del personale incaricato di organizzare gli spazi destinati alla vendita dei prodotti del fornitore.

La **vendita sottocosto** dei prodotti agricoli e alimentari freschi e deperibili è consentita solo nel caso di prodotto invenduto a rischio di deperibilità oppure nel caso di operazioni commerciali programmate e concordate con il fornitore in forma scritta.

Sanzioni e Autorità preposta ai controlli

Si riportano nella tabella qui sotto le sanzioni previste dalla norma, a carico del/i trasgressore/i:

Tipo di violazione	Sanzione¹¹
Violazione della forma scritta dei contratti	Fino al 5% del fatturato, con un minimo di € 2.000
Durata del contratto inferiore ai 12 mesi (salvo deroga motivata)	Fino al 3,5% del fatturato, con un minimo di € 10.000
Mancato rispetto dei termini di pagamento ¹²	Fino al 3,5% del fatturato, con un minimo di € 1.000
Violazione delle pratiche commerciali sleali (elencate a pag. 2)	Fino al 5% del fatturato, con un minimo di € 30.000
Violazione delle pratiche commerciali sleali (di cui all'allegato sotto riportato)	Fino al 3 o 4% del fatturato, con un minimo di € 5.000 o di € 10.000, a seconda del divieto
Violazione delle altre pratiche commerciali sleali (nell'elenco riportato in cima a questa pagina), <u>salvo che siano state precedentemente concordate dal fornitore e dall'acquirente in termini chiari ed univoci</u>	Fino al 3% del fatturato, con un minimo di € 15.000
Vendite sottocosto (al di fuori delle ipotesi previste)	Da € 516,46 a € 3.098,74

L'Autorità preposta all'attività di accertamento delle violazioni delle disposizioni del Decreto ed all'irrogazione delle relative sanzioni amministrative è il "**Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari ("ICQRF")** del Ministero delle politiche agricole". Nello svolgimento delle sue attività, potrà avvalersi dell'operato dell'Arma dei Carabinieri (Comando Carabinieri per la tutela agroalimentare), oltre che della Guardia di finanza.

Rimanendo a disposizione per eventuali approfondimenti, porgiamo cordiali saluti.

Studioconsulenza

¹¹ Le percentuali delle sanzioni si calcolano sul fatturato realizzato nell'ultimo esercizio precedente all'accertamento

¹² La sanzione si aggiunge a quella relativa all'applicazione automatica degli interessi di mora

Allegato 1: elenco dei prodotti agricoli e alimentari
**ELENCO PREVISTO DALL'ARTICOLO 38 DEL TRATTATO
SUL FUNZIONAMENTO DELL'UNIONE EUROPEA**

- 1 - Numeri della nomenclatura di Bruxelles	- 2 - Denominazione dei prodotti
Capitolo 1	Animali vivi
Capitolo 2	Carni e frattaglie commestibili
Capitolo 3	Pesci, crostacei e molluschi
Capitolo 4	Latte e derivati del latte; uova di volatili; miele naturale
Capitolo 5	
05.04	Budella, vesciche e stomaci di animali, interi o in pezzi, esclusi quelli di pesci
05.15	Prodotti di origine animale, non nominati né compresi altrove; animali morti dei capitoli 1 o 3, non atti all'alimentazione umana
Capitolo 6	Piante vive e prodotti della floricoltura
Capitolo 7	Legumi, ortaggi, piante, radici e tuberi, mangerecci
Capitolo 8	Frutta commestibile; scorze di agrumi e di meloni
Capitolo 9	Caffè, tè e spezie, escluso il maté (voce n. 09.03)
Capitolo 10	Cereali
Capitolo 11	Prodotti della macinazione; malto; amidi e fecole; glutine; inulina
Capitolo 12	Semi e frutti oleosi; semi, sementi e frutti diversi; piante industriali e medicinali; paglie e foraggi
Capitolo 13	
ex 13.03	Pectina
Capitolo 15	
15.01	Strutto ed altri grassi di maiale pressati o fusi; grasso di volatili pressato o fuso
15.02	Sevi (della specie bovina, ovina e caprina) greggi o fusi, compresi i sevi detti "primo sugo"
15.03	Stearina solare; oleo-stearina; olio di strutto e oleomargarina non emulsionata, non mescolati né altrimenti preparati
15.04	Grassi e oli di pesci e di mammiferi marini, anche raffinati
15.07	Oli vegetali fissi, fluidi o concreti, greggi, depurati o raffinati
15.12	Grassi e oli animali o vegetali idrogenati anche raffinati, ma non preparati
15.13	Margarina, imitazioni dello strutto e altri grassi alimentari preparati
15.17	Residui provenienti dalla lavorazione delle sostanze grasse, o delle cere animali o vegetali
Capitolo 16	Preparazioni di carni, di pesci, di crostacei e di molluschi
Capitolo 17	
17.01	Zucchero di barbabietola e di canna, allo stato solido
17.02	Altri zuccheri; sciroppi; succedanei del miele, anche misti con miele naturale; zuccheri e melassi, caramellati
17.03	Melassi, anche decolorati
17.05 (*)	Zuccheri, sciroppi e melassi aromatizzati o coloriti (compreso lo zucchero vanigliato, alla vaniglia o alla vaniglina), esclusi i succhi di frutta addizionati di zucchero in qualsiasi proporzione

Segue a pagina successiva

Capitolo 18

18.01 Cacao in grani anche infranto, greggio o torrefatto

18.02 Gusci, bucce, pellicole e cascami di cacao

Capitolo 20

Preparazioni di ortaggi, di piante mangerecce, di frutti e di altre piante o parti di piante

Capitolo 22

22.04 Mosti di uva parzialmente fermentati anche mutizzati con metodi diversi dall'aggiunta di alcole

22.05 Vini di uve fresche; mosti di uve fresche mutizzati con l'alcole (mistelle)

22.07 Sidro, sidro di pere, idromele ed altre bevande fermentate

ex 22.08 (*) Alcole etilico, denaturato o no, di qualsiasi gradazione, ottenuto a

ex 22.09 (*) partire da prodotti agricoli compresi nell'allegato I, ad esclusione di acquaviti, liquori ed altre bevande alcoliche, preparazioni alcoliche composte (dette estratti concentrati) per la fabbricazione di bevande

22.10 (*) Aceti commestibili e loro succedanei commestibili

Capitolo 23

Residui e cascami delle industrie alimentari; alimenti preparati per gli animali

Capitolo 24

24.01 Tabacchi greggi o non lavorati; cascami di tabacco

Capitolo 45

45.01 Sughero naturale greggio e cascami di sughero; sughero frantumato, granulato o polverizzato

Capitolo 54

54.01 Lino greggio, macerato, stigliato, pettinato o altrimenti preparato, ma non filato; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

Capitolo 5757.01 Canapa (*Cannabis sativa*) greggia, macerata, stigliata, pettinata o altrimenti preparata, ma non filata; stoppa e cascami (compresi gli sfilacciati)

Allegato 2: altre pratiche commerciali sleali

- a) l'acquisto di prodotti agricoli e alimentari attraverso il ricorso a gare e aste elettroniche a doppio ribasso;
- b) l'imposizione di condizioni contrattuali eccessivamente gravose per il venditore, ivi compresa quella di vendere prodotti agricoli e alimentari a prezzi al di sotto dei costi di produzione;
- c) l'omissione, nella stipula di un contratto che abbia ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, di anche una delle condizioni richieste dell'articolo 168, paragrafo 4 del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013;
- d) l'imposizione, diretta o indiretta, di condizioni di acquisto, di vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose;
- e) l'applicazione di condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;
- f) il subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;
- g) il conseguimento di indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;
- h) l'adozione di ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento;
- i) l'imposizione, a carico di una parte, di servizi e prestazioni accessorie rispetto all'oggetto principale della fornitura, anche qualora questi siano forniti da soggetti terzi, senza alcuna connessione oggettiva, diretta e logica con la cessione del prodotto oggetto del contratto;
- j) l'esclusione dell'applicazione di interessi di mora a danno del creditore o delle spese di recupero dei crediti;
- k) la previsione nel contratto di una clausola che obbligatoriamente imponga al fornitore, successivamente alla consegna dei prodotti, un termine minimo prima di poter emettere la fattura, fatto salvo il caso di consegna dei prodotti in più quote nello stesso mese, nel qual caso la fattura potrà essere emessa solo successivamente all'ultima consegna del mese;
- l) l'imposizione di un trasferimento ingiustificato e sproporzionato del rischio economico da una parte alla sua controparte;
- m) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di prodotti con date di scadenza troppo brevi rispetto alla vita residua del prodotto stesso, stabilita contrattualmente;
- n) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di vincoli contrattuali per il mantenimento di un determinato assortimento, inteso come l'insieme dei beni che vengono posti in vendita da un operatore commerciale per soddisfare le esigenze dei suoi clienti;
- o) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, dell'inserimento di prodotti nuovi nell'assortimento;
- p) l'imposizione all'acquirente, da parte del fornitore, di posizioni privilegiate di determinati prodotti nello scaffale o nell'esercizio commerciale.